

IL 4 marzo 2018
SI VOTA

Guida

alle elezioni

della Camera dei Deputati

e del Senato della Repubblica

A cura dell'Ufficio Elettorale Nazionale del Partito Democratico
www.partitodemocratico.it



IL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 3
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 8
LE OPERAZIONI DI VOTO	PAG. 9
LA VOTAZIONE	PAG. 11
COME SI VOTA	PAG. 15
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	PAG. 16

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

ELEZIONI POLITICHE ESEMPI GRAFICI	PAG. 24
CASISTICHE, SENTENZE E NULLITA' VOTO (TRATTE DALLA PUBBLICAZIONE N 3 DEL MINISTERO DELL'INTERNO)	PAG 32

IL SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati (art. 34 T.U. D.P.R. 30.03.1957, n. 361, art.8 legge 21.03.1990, n.53).

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente (art.66, 2° comma, T.U. n. 361/57, n.361).

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (art.40, ultimo comma, T.U. n. 361 del 30/57).

Il Presidente

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello (art. 35, 1° comma del T.U. n. 361 del 30/57). Qualora il presidente nominato al momento di "prendere servizio" dovesse non essere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suo delegato.

Tra i suoi poteri ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate nei casi previsti dalla legge;
- decidere, in via provvisoria e facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- **spiegare agli elettori le modalità per la votazione astenendosi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate ed evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.**

Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori (art. 40, 2° comma del T.U. n. 361 del 30/03/57), fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È quindi obbligatorio che l'uno o l'altro siano presenti in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

Il Segretario

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. L'unico requisito che è richiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli Scrutatori

Sono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale. La Commissione elettorale dei comuni sceglie (sotto il profilo strettamente normativo: la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale) gli scrutatori dall'albo, precedentemente costituito, in numero sufficiente per costituire tutti i seggi del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più giovane e poi il più anziano presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo.

Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori. La norma infatti recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi.

I compiti degli scrutatori sono:

- Autenticare (firmare) le schede;
- Registrare gli elettori e le elettrici per il voto;
- Sono interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- Presentare proposte per migliorare l'andamento delle votazioni;
- Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presidente.

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista sono due uno effettivo e uno supplente per ciascun seggio del comune e vengono designati dai delegati di lista. La designazione è facoltativa. (art. 20, ultimo comma ed art. 25 del T.U. n. 361/57; art. 12 del D.L. n.533/93).

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con una dichiarazione scritta su carta libera, autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art.14 della L. 53/90.

La designazione può essere fatta anche da persone espressamente autorizzate dai delegati, in forma autentica, da un notaio (art.25, comma 1 del T.U. 361/57 e successive modifiche).

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori della Circoscrizione per la Camera dei Deputati, della Regione per il Senato della Repubblica, **ma per votare devono essere elettori del collegio plurinomiale per la Camera ed elettori della circoscrizione regionale per il Senato**, del Comune per le elezioni comunali, dei comuni, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Regione (regionali), (art.16, comma 3 L.53/90).

L'atto di designazione deve essere presentato entro il venerdì antecedente le elezioni, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio di sabato al momento dell'insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 7,00.

Infine, è importante tenere presente che, se le designazioni sono state fatte direttamente ai comuni entro il venerdì antecedente il giorno delle votazioni, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, che anche tali rappresentanti si presentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

Tra i loro compiti:

- I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;
- Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze, richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazioni contestualmente all'avvenimento: rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio e, quindi, occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma in nessun modo può recare intralcio, ad esempio posizionandosi nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;
- Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente,

affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica e il lunedì mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause del seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.

È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.

- Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.

- Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione;

- Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;

- Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni politiche, per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti di lista porti sempre e in evidenza il simbolo.

I rappresentanti di lista, qualora ne facciano richiesta, possono assistere all'operazione di raccolta dei voti del seggio speciale (art.9, 4° comma, legge n.136/76), o dall'Ufficio distaccato di sezione (art.53, 1° comma del T.U. 361/57) o dallo stesso seggio incaricato alla raccolta del voto a domicilio (art.1 del D.L. n.1/06, convertito dalla legge n. 22/06 e dalla legge n.46/09).

Nei provvedimenti del 12/2/2004 e del 7/9/2005 adottati dal Garante della tutela della privacy, sono stati recepiti, in materia di propaganda

elettorale, i principi del D.L.196/2003 per la protezione dei dati personali, nel rispetto del diritto di riservatezza e di libertà del principio costituzionale sulla libertà e per la segretezza del voto . In tale contesto è quindi illegittima la compilazione, da parte dei rappresentanti di lista o di chiunque, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni.

Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente provvede a sostituirli scegliendo tra gli elettori presenti, come definito a pag. 4. Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentanti dei partiti.

Autenticazioni delle schede elettorali

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede elettorali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3 della 361/57 (riferito agli elettori della sezione che votano in luoghi di cura) ad elettori presenti, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30 della 361/57 (riferito agli elettori iscritti nella sezione elettorale).

Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7.00 della domenica "giorno delle votazioni".

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, siano presenti fin dall'inizio delle operazioni, quindi dalle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni.

LE OPERAZIONI DI VOTO

Anche prima delle ore 7,00 della domenica si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto.

Gli elettori sono chiamati al voto la domenica dalle ore 7,00 alle ore 23.00.

Il presidente precisa che per ciascuna delle due elezioni verrà consegnata all'elettore una scheda di voto distinta e sottolinea che mentre per la Camera possono votare tutti gli elettori iscritti nelle liste sezionali, avendo essi compiuto 18 anni, per l'elezione del Senato possono votare solo coloro che alla data del giorno di votazione di domenica hanno compiuto 25 anni. Nelle liste sezionali, accanto ai nomi degli elettori che, non avendo compiuto 25 anni, possono votare solo per la Camera è stampigliata la lettera "C".

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrici devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni. Possono inoltre votare nella sezione:

- **i rappresentanti di lista a condizione di essere elettori del collegio plurinomiale per la Camera, della circoscrizione elettorale regionale per il Senato** o, in Valle d'Aosta, del collegio uninominale, i candidati proposti nel collegio plurinomiale (o in un collegio uninominale del collegio plurinomiale stesso) della Camera o del Senato;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, tutti costoro previa presentazione della tessera elettorale (compresi i componenti del seggio vanno inseriti in calce alla lista sezionale

ed inseriti con le loro generalità nel verbale);
- i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella lista aggiunta.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera o con la medesima già completata, si può dare l'indicazione di recarsi subito all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice. L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.

- per attestazione di uno dei membri del seggio.

- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè

conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni aspetto regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;

- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.

- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento.

In mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità.

È da considerarsi «noto all'Ufficio» l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE (carta d'identità elettronica) - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa,

invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

● Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.

● Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma, di bollo o di tagliando antifrode egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata sia nella parte interna che esterna e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore. Comunque l'elettore viene considerato votante.

● Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

● Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata (al massimo due schede possono essere sostituite).

Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del 1/4/2008 è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare.

Elettori con disabilità fisicamente impediti al voto

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali solo "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità"(art.55, 2° comma del T.U 361/57 come modificato

dall'art.1, 1° comma della legge n.17/2003). E' comunque sempre richiesto un certificato medico attestante l'invalidità rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. E' obbligatoria la registrazione nel verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

Se la sede della sezione alla quale è iscritto un elettore non deambulante non è accessibile mediante sedia a ruote, questi può esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune con sede esente da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti e di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le funzioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Tali elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deambulazione.

Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino è iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena o del direttore sanitario comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta approvata dal Comune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale al momento del voto.

Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti

Il voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore di apertura della votazione, dal presidente dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale e' posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto.

Seggio speciale

La legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito un apposito seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto al voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimere il voto.

Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccolte in plichi separati e portate nella sede dell'Ufficio elettorale competente per essere immediatamente nelle urne destinate a custodire le schede votate.

Seggio ospedaliero

E' un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

A modifica dell'art.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizioni il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per persone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare

nella loro dimora. In queste condizioni devono far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente del seggio nel cui territorio è compresa la dimora dell'elettore (L.22/2006 e L.46/2009).

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente della sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luoghi sopra indicati.

COME SI VOTA

Per votare l'elettore deve tracciare un segno **esclusivamente con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda**. E' valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Elezioni Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. È possibile esprimere il voto in diversi modi:

1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista collegata e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo.

Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e articolo 59bis della 361/57, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Si fa presente che in Val D'Aosta essendoci solo candidature uninominali sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica non saranno presenti sulle schede le liste dei Partiti.

In Trentino Alto Adige come variante rispetto al resto d'Italia, si troveranno in alcuni collegi plurinominali due candidati uninominali all'interno della coalizione. Uno di questi rappresenta la minoranza linguistica.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 23,00 dello stesso giorno e devono terminare entro le ore 14,00 del lunedì giorno successivo di quello delle votazioni.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con altre elezioni vengono scrutinate nell'ordine, prima le schede relative alle elezioni politiche, Senato e poi Camera e a seguire eventuali altre elezioni (**dalle ore 14,00 di lunedì**).

Possono assistere alle operazioni i rappresentanti di lista regolarmente accreditati, gli elettori della sezione elettorale, i candidati del collegio plurinominali senza turbare in alcun modo le operazioni. Possono entrare durante lo scrutinio le forze dell'ordine in servizio nei rispettivi seggi in caso di tumulti o disordini, gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione e tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge e dalle istruzioni ministeriali.

Come si svolge lo scrutinio

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti ai candidati uninominali ed alle liste, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio delle schede votate. Occorre, infatti, verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio e dai tagliandi elettorali. Nel calcolo sono conteggiati anche coloro che hanno votato come componenti del seggio, rappresentanti di lista e le forze dell'ordine in servizio presso i seggi che avrebbero dovuto votare in sezioni

diverse. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

I componenti del seggio contano le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono consegnati, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Nel caso di svolgimento contemporaneo di altre consultazioni oltre a quelle per la Camera e il Senato, le operazioni di accertamento del numero dei votanti, conteggio schede autenticate e votate e la preparazione dei plichi con le relative liste elettorali, devono essere svolte distintamente per ogni consultazione, prima di iniziare le operazioni di scrutinio.

È bene che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase: eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio "votando" schede non utilizzate.

Conclusa questa operazione uno scrutatore (escluso il Vice presidente, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominali. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominali. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominali collegato a più liste.

Il presidente pronuncia ad alta voce prima il nome e cognome del can-

didato votato nel collegio uninominale e poi la denominazione della lista votata tra quelle collegate al candidato; se è stata votata solo a lista, il voto è attribuito anche al candidato collegato; se è stato votato solo il candidato e se il candidato è collegato solo ad una lista, il voto è attribuito anche alla lista; se il candidato votato, invece, è collegato a più liste, il voto NON può essere attribuito dal seggio a nessuna lista perchè verrà attribuito successivamente dall'ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dall'ufficio regionale per il Senato in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate..

Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) Si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma, dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Le operazioni di voto e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente, come già detto a pagina 15.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non può ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta conte-

nente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli).

Il verbale è atto pubblico.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltrare alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

Criteria generali per lo scrutinio

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa. Trattati di matita strani, segni particolari o la preferenza per un candidato, sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

Quindi, ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

È bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale di riferimento per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.

Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidati

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

L'art. 119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 21.3.1990 n.53, recita:

- In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di

lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

L'articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell'art.119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, cioè 30.3.1957,n.361,come sostituito dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori

di cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti fermi in materia:

- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;

- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;

- l'unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa e gli spetta l'intera retribuzione (sentenza definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).

Se l'unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l'interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l'azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.

Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall'Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza con l'orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.

Per i candidati

I candidati hanno la possibilità di utilizzare un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle Elezioni. Non sono previsti dalla legge né dal contratto di lavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidati in elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando il diritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO VALIDO

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Un solo segno sul simbolo prescelto. Voto assegnato alla lista prescelta ed al candidato del collegio uninominale.

VOTO VALIDO

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Un segno sul simbolo prescelto ed uno sul candidato uninominale. Il voto è assegnato alla lista prescelta ed al candidato del collegio uninominale

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO VALIDO

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Il voto è assegnato alla lista PD ed al candidato uninominale.

VOTO VALIDO

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Il voto è assegnato alla lista PD sulla quale insiste la parte prevalente del segno ed al candidato uninominale della coalizione. (vedi pag. 34 del presente opuscolo)

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO VALIDO

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Il voto è assegnato al candidato uninominale. Il voto è assegnato anche alle liste, ma non essendo stata fatta espressamente la scelta, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Il voto è assegnato al candidato uninominale. Il voto è assegnato anche alla lista, in quanto unica collegata alla candidatura uninominale.

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO VALIDO

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Il voto è assegnato alla lista PD ed al candidato uninominale della coalizione.

VOTO VALIDO

NOME COGNOME			
	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME			
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		

Un segno sul simbolo prescelto, uno sulla lista dei candidati del plurinominale ed uno sul candidato uninominale. Il voto è assegnato alla lista prescelta ed al candidato del collegio uninominale

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO VALIDO

PI	NOME COGNOME	<i>LEADER</i>
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME		
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

Un segno sul simbolo prescelto, uno sul candidato uninominale ed è stato scritto il nome del Leader del Partito o Movimento. Il voto è assegnato alla lista prescelta ed al candidato del collegio uninominale. Sentenza (vedi pag. 36 del presente opuscolo)

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO NON VALIDO

PI	NOME COGNOME	
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME <i>Mario Rossi</i>		
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

Non si possono indicare nomi sulla scheda.- art. 70, comma 1 del D.P.R. 361/1957 e successive modifiche.

VOTO NON VALIDO

PI	NOME COGNOME	
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME <i>W</i>		
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

Non deve essere tracciato alcun segno che può essere considerato di riconoscibilità del voto - art. 70, comma 1 del D.P.R. 361/1957 e successive modifiche.

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO NON VALIDO

NOME COGNOME	
 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

Il voto è nullo in quanto non c'è univocità nel voto alle liste ed anche perchè non è previsto il voto per più liste. Essendo la croce a cavallo dei rettangoli non può desumersi l'elettore per quale lista ha votato.

VOTO NON VALIDO

NOME COGNOME	
 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

Il voto è nullo in quanto non c'è univocità nel voto alle liste ed anche perchè non è previsto il voto per più liste.

ELEZIONI POLITICHE

Articoli 58 e 59 bis del DPR 361/57 e 14 D.lgs. n. 533/1993

VOTO NON VALIDO

NOME COGNOME	
 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

Il voto è nullo in quanto non c'è univocità nel voto alle liste ed anche perchè non è previsto il voto per più liste.

VOTO NON VALIDO

NOME COGNOME	
 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

Il voto è nullo in quanto non c'è univocità nel voto al candidato univocale.

CASISTICHE, SENTENZE E NULLITA' VOTO

Riferimenti alle pagine dalla 53 alla 55, dalla 94 alla 96 e dalla 99 alla 102 della pubblicazione n. 3 del Ministero dell'interno

Modalità di voto (pag. dalla 53 alla 55)

a) l'elettore vota tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è così valido sia per la lista che per il candidato nel collegio uninominale;

(Cfr. art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 1, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

b) l'elettore può altresì votare tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un altro segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale; o, ancora, tracciando un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale. Anche in tutti questi casi, il voto è valido sia per la lista che per il candidato uninominale;

(Cfr. art. 59-bis, commi 1 e 2, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

c) l'elettore può anche votare tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale, per il quale il voto è quindi valido. Inoltre, se il candidato uninominale è collegato a una sola lista, il voto è valido anche per la lista; se il medesimo candidato è collegato a più liste in coalizione, il voto sarà ripartito - non dall'ufficio di sezione ma dall'ufficio centrale circoscrizionale o regionale - tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nel collegio uninominale.

(Cfr. art. 58, terzo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 2, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

d) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

(Cfr. art. 59-bis, comma 3, T.U. 361/1957; per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. 361/1957, per l'elezione del Senato)

e) ogni altro modo di espressione del voto diverso dalle disposizioni illustrate ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(Cfr. art. 59-bis, comma 6, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

La scheda di voto riporta, sulla destra di ogni riquadro, il cognome e nome del candidato nel collegio uninominale e accanto, sulla sinistra del medesimo riquadro, il contrassegno del candidato. L'ordine dei candidati nel collegio uninominale della Camera e nel collegio uninominale del Senato è stabilito con sorteggio;

(Cfr. art. 2, comma 1, e 92, primo comma, n. 4, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 3, e 20, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 533/1993; Tabella F legge n. 70/1980)

Modalità di voto

a) l'elettore vota per un candidato uninominale tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Il voto è valido anche se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e un altro segno sul nominativo del candidato medesimo. Una scheda valida rappresenta un voto individuale;

(Cfr. artt. 59-bis, commi 1 e 2, e 92, secondo comma, T.U. n. 361/1957; artt. 14, comma 3, e 20, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 533/1993)

b) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno o sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno o sul nominativo di un diverso candidato, il voto è nullo. La nullità è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopraindicati nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(Cfr. art. 59-bis, commi 3 e 6, T.U. n. 361/1957; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993)

Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto (pag. dalla 94 alla 96)

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener

presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti ai candidati uninominali o alle liste collegate espressi nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritte o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto (c.d. identificabilità del voto). (Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957).

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto. (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001).

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- le incertezze grafiche o l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste la parte prevalente del segno stesso.

(Cfr. art. 69 T.U. n. 361/1957)

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli

apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Deve considerarsi, tuttavia che le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge 165/2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

Inoltre, poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera e Senato ed eventuali altre) e, quindi, vengono consegnate all'elettore più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

Per utile orientamento dei presidenti di seggio, **si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato**, formatesi soprattutto in tema di elezioni comunali.

Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001).

Inoltre:

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la

scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665).

Costituiscono invece segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato; ad esempio:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Infine, in tema di univocità o meno del voto espresso, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto che:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954).

Schede nulle (pag. dalla 99 alla 102)

Si ha la nullità della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda – sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto – presenta, però, scritture o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;

b) quando la scheda - sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto - non porta, però, il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure non è conforme al modello previsto dalla legge (tabelle A e B allegate al D.lgs. n.533/1993, per l'elezione del Senato; tabelle A-bis e A-ter allegate al T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980, per l'elezione sia del Senato che della Camera in Valle d'Aosta);

c) quando la volontà dell'elettore si manifesta in modo non univoco e, in particolare:

- se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidato uninominale o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro;
- se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di un candidato uninominale e sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato;
- se l'elettore, per l'elezione nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, traccia segni di voto sul nominativo di un candidato nel collegio e sul contrassegno di altro candidato nel collegio stesso.

La volontà dell'elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l'elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista. (Cfr. artt. 45, commi terzo e quarto, 58, 59-bis e 70 T.U. n. 361/1957; art. 14 D.lgs. n. 533/1993)

Schede bianche

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati 100 della scheda di voto come “parte interna” o “parte esterna” – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nei verbali del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio per l’elezione, rispettivamente, del Senato e della Camera, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle.

Oltre alle schede bianche, anche le schede dichiarate nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede dichiarate nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nelle Buste preposte per essere poi allegate ai rispettivi verbali. (Cfr. artt. 68, comma 3-bis, 69, 70 e 71, comma terzo, T.U. n. 361/1957).

Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto a candidati uninominali e liste.

Il presidente del seggio decide sull’assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

Il principio fondamentale, è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore. Deve ribadirsi, tuttavia che una stessa scheda non può considerarsi parzialmente valida e, al contempo, parzialmente contestata e provvisoriamente non assegnata.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che,

distintamente per l’elezione del Senato e della Camera, contengono voti a candidati uninominali e liste contestati e non assegnati.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- il candidato uninominale o la lista il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall’Ufficio regionale, per l’elezione del Senato, o dall’Ufficio circoscrizionale, per l’elezione della Camera, che decide sull’assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori.

Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate per ogni candidato uninominale e lista e anche a seconda dei motivi di contestazione da descrivere dettagliatamente, al termine dello scrutinio devono essere inserite nelle buste preposte (Cfr. artt. 69 e 71 T.U. n. 361/1957).

IL 4 marzo

VOTA

